

**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA S. CROCE E CARLE DI CUNEO E
AMOS S.C.R.L. DI CUNEO PER L'EFFETTUAZIONE DI PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE
E VISITE MEDICO SPECIALISTICHE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DI
A.M.O.S. S.C.R.L.**

T R A

L'Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle (di seguito denominata A.O. S. Croce e Carle), con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, codice fiscale e P. IVA 01127900049, rappresentata dal Direttore Generale - Dott. Livio Tranchida, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede legale della medesima

E

AMOS S.c.r.l. (di seguito denominata "**AMOS**"), con sede legale in Cuneo, Via Michele Coppino n. 26, codice fiscale e P. IVA 03011180043, rappresentata dal Direttore Generale - Dott.ssa Mariateresa Buttigliengo, domiciliato, ai fini del presente atto presso la sede legale della medesima

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

L'A.O. S. Croce e Carle si impegna ad effettuare, per il tramite delle proprie strutture, visite mediche specialistiche, esami strumentali e di laboratorio connessi con il controllo sanitario del personale dipendente di AMOS e richieste dal Medico Competente della stessa. Sono inclusi i seguenti esami diagnostici:

- ✓ test immunometrico (test sierologico per IgG neutralizzanti anti SARS-CoV2);
- ✓ tampone naso-faringeo.

Art. 2

Modalità della consulenza

Le prestazioni di cui al succitato art.1) verranno espletate dalle strutture dell'A.O. S. Croce e Carle a seguito di richiesta scritta formulata dal Medico Competente di AMOS e indirizzata alla segreteria delle strutture dell'A.O. S. Croce e Carle coinvolte.

AMOS provvederà a ritirare i referti delle prestazioni rese dall'A.O. S. Croce e Carle nei luoghi, alla data e nell'orario indicati all'atto della prestazione. I referti saranno contenuti in busta chiusa e riservata.

Art. 3
Modalità di pagamento

L'A.O. S. Croce e Carle, per le prestazioni di cui al precedente art. 1, addebiterà ad AMOS il corrispettivo economico previsto dal vigente Tariffario della Regione Piemonte.

Gli importi potranno subire variazioni in seguito alla pubblicazione da parte della Regione Piemonte di nuovo tariffario. In ogni caso qualsiasi variazione alla presente convenzione dovrà essere oggetto di specifico accordo tra le parti contraenti.

AMOS, previa verifica delle prestazioni erogate, effettuerà il pagamento delle somme dovute entro 30 giorni dal ricevimento della fattura emessa dall'A.O. S. Croce e Carle.

Art. 4
Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2025 e sino al 31 dicembre 2026, salvo recesso anticipato da parte dei soggetti contraenti da comunicare con preavviso di almeno un mese a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Il rinnovo dovrà essere richiesto da AMOS con preavviso di almeno due mesi a mezzo posta elettronica certificata (PEC). In caso di accoglimento della richiesta, il rinnovo sarà formalizzato in apposito accordo tra le parti.

Art. 5
Disposizioni in materia di protezione dei dati

Le Parti si impegnano a rispettare le disposizioni del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27/4/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati), le linee guida del Comitato europeo per la protezione dei dati personali (ex art. 68 del GDPR) e del D. Lgs.196/03 e successive modifiche, le Linee Guida e prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali con particolare riferimento ai profili relativi alle modalità di trattamento dei dati, alle istruzioni da fornire ai soggetti autorizzati (ex art. 29 del GDPR) e alla attribuzione di specifici compiti e funzioni ai soggetti designati, ex art. 2 quaterdecies del D. Lgs.196 come novellato dal D. lgs. 101/2018.

AMOS si impegna a dare informazione ai soggetti interessati alle prestazioni, che verranno eseguite dall'A.O. S. Croce e Carle, del fatto che i dati verranno trattati, anche in forma elettronica, da quest'ultima, la quale, pertanto, ne diverrà responsabile, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali e saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui alla presente convenzione e per la durata necessaria per tali finalità.

Art. 6
Copertura assicurativa

L'A.O. S. Croce e Carle garantisce la copertura assicurativa per i rischi di responsabilità civile verso terzi derivanti dall'attività oggetto della presente convenzione nei limiti e alle

condizioni e norme disposte dal programma assicurativo regionale e dalle polizze ad esso afferenti e dalle condizioni scelte in merito dai dipendenti coinvolti.

Art. 7

Trasparenza e Anticorruzione

Nell'esecuzione della presente convenzione le parti contraenti sono soggette alla normativa italiana (Legge n. 190/12 e s.m.i.) in materia di prevenzione della corruzione e, pertanto, attuano ogni iniziativa nel pieno rispetto dei principi di correttezza, efficienza, trasparenza, pubblicità, imparzialità ed integrità, astenendosi dal porre in essere condotte illecite, attive o omissive, impegnandosi a non tenere alcun comportamento in contrasto con la disciplina anticorruzione.

Art. 8

Controversie

Per ogni controversia inerente e derivante dal presente atto le parti convengono di eleggere Foro unico competente quello di Cuneo.

Art. 9

Registrazione della convenzione

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131. Le spese eventuali di registrazione sono a carico della parte richiedente.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'AZIENDA OSPEDALIERA

S. CROCE E CARLE

Il Direttore Generale

- Dott. Livio TRANCHIDA -

Per A.M.O.S. S.c.r.l.

Il Direttore Generale

- Dott.ssa Mariateresa BUTTIGLIENGO -